

N. 1174-863-956-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE CAMPAGNOLI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(MORLINO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(DAL FALCO)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(BISAGLIA)

E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO  
(DE MITA)

*alla Presidenza il 21 febbraio 1977*

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della  
zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della  
forestazione e della irrigazione

F. SULLE

## **PROPOSTE DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SALVATORE, FERRARI MARTE, GIOVANARDI,  
FERRI, NOVELLINI, SERVADEI**

*Presentata il 30 novembre 1976*

---

Piano pluriennale di sviluppo  
dell'arboricoltura industriale da legno

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORTOLANI, BERNARDI, ANDREONI, BAMBI, STELLA,  
ZOPPI, TESINI GIANCARLO, BOFFARDI INES, PELLIZZARI,  
ZAMBON, CAMPAGNOLI, AMALFITANO, ZANIBONI, TAS-  
SONE, MARABINI, CUMINETTI, MENEGHETTI, PISONI,  
ZOLLA, BONALUMI, FUSARO, MEUCCI, CARLOTTO,  
MORA, BOLDRIN, CASTELLUCCI, GASCO, URSO SALVA-  
TORE, BORRI, GORIA, PUMILIA, PICCINELLI, CAPPELLI,  
MORINI, CAIATI, BOTTA, BROCCA, CABRAS, CAVIGLIASSO  
PAOLA, RUBBI EMILIO, SEGNI, DE CINQUE, ZOSO, ZUECH,  
ROGNONI, FELICI, ROSINI, PUCCI**

*Presentata il 17 dicembre 1976*

---

Provvedimenti urgenti per aumentare  
la produzione legnosa

---

*Presentata alla Presidenza il 21 ottobre 1977*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unificato del disegno di legge n. 1174 e di altri progetti di legge costituisce la parte centrale e probabilmente più significativa del piano agricolo-alimentare da tempo allo studio del Governo ed ora in via di attuazione attraverso vari provvedimenti legislativi. Nella realizzazione del piano si sta seguendo una via del tutto peculiare: infatti, anziché proporre attraverso un unico provvedimento legislativo un adeguamento della politica agricola, fin qui perseguita, alle reali esigenze del paese si è preferito ricorrere ad una impostazione squisitamente pragmatica, si è attuata cioè una politica che si potrebbe definire dei piccoli passi e del graduale riordinamento, settore per settore, dell'intero contesto dei problemi che riguardano l'approvvigionamento alimentare del paese. La novità più importante a nostro avviso è stata, infatti, quella di aver considerato l'intero ciclo economico dell'agricoltura. Si è, in altri termini, voluto evidenziare la circostanza che in ordine alle produzioni agricole alimentari sussistono tre fasi: quella della produzione o della fase agricola in senso stretto, quella della trasformazione e quella del consumo dei prodotti agricoli alimentari. Fino ad oggi, invece, le politiche inerenti l'agricoltura erano rimaste a sé stanti e comunque disarticolate rispetto alle politiche inerenti la commercializzazione e il consumo dei prodotti alimentari. Questo probabilmente perché era ed è ancora abbastanza diffusa l'opinione che fra i produttori e i consumatori esista un antagonismo profondo e invalicabile e che i problemi degli uni non siano conciliabili con quelli degli altri. È chiaro che vi sono divari di interessi tra produttori e consumatori ma il democratico temperamento di tali interessi può consentire di pervenire a soluzioni realistiche. Le conseguenze negative di una mancata visione globale dei problemi agricoli alimentari sono state rese particolarmente evidenti dallo sconvolgimento ultimamente verificatosi della situazione economica generale: scarsa attività economica, disoccupazione, squilibrio

della bilancia dei pagamenti e gravi perturbazioni monetarie.

L'allarme — di carattere politico e non soltanto economico — è stato notoriamente provocato dal progressivo aggravamento del saldo passivo della bilancia dei pagamenti dipendente in larga misura dalle crescenti importazioni di generi alimentari.

In tale contesto si è ritenuto che la sopravvivenza della nostra economia, la quale è ormai diventata, in modo irreversibile, una tipica economia di trasformazione, non consentisse sostanziali riduzioni delle importazioni di petrolio e di materie prime destinate all'industria, ma che viceversa sussistessero delle potenzialità di sviluppo del settore agricolo anche attraverso una migliore utilizzazione delle risorse naturali disponibili.

È tuttavia necessaria una precisazione: non è affatto vero che negli ultimi decenni l'agricoltura italiana non abbia progredito in tutti i sensi e quindi anche sotto l'aspetto di un sensibilissimo incremento globale delle produzioni. È semplicemente accaduto che nello stesso periodo si è verificata una vera e propria esplosione dei consumi alimentari in modo non razionale, talché, in definitiva, l'incremento marginale dei consumi di prodotti alimentari, è stato superiore all'incremento marginale delle produzioni degli stessi generi. A determinare tale fenomeno hanno concorso numerosi fattori di natura essenzialmente sociologica. Particolarmente è accaduto che una aliquota impressionante di popolazione attiva si è trasferita nell'ultimo quarto di secolo dal settore primario agli altri settori di attività (nel 1960 la popolazione attiva impiegata in agricoltura ammontava a 2.929.000 unità). Così posto tuttavia il fenomeno non è ancora sufficientemente chiarito. Infatti il passaggio di popolazione da un contesto rurale ad un contesto urbano è stato ancora più considerevole ma la diminuzione della popolazione attiva impiegata in agricoltura non ha prodotto riflessi negativi sulla produzione destinata al mercato, perché il contemporaneo, eccezionale sviluppo della meccanizza-

zione agricola ha fatto sì — lo ripeto — che tale produzione non risultasse diminuita, bensì aumentata.

Il fenomeno ha tuttavia accentuato una delle caratteristiche negative tipiche della agricoltura italiana, vale a dire il suo esasperato dualismo strutturale. Nei decenni passati, infatti, l'aliquota più considerevole di popolazione agricola non esercitava una agricoltura di mercato, bensì una tipica agricoltura di auto-consumo caratteristica di una economia familiare di sussistenza.

Gli accennati movimenti di popolazione hanno fatto esplodere i consumi di prodotti alimentari e particolarmente di taluni come le carni perché la gran massa dei contadini urbanizzati non è più stata autosufficiente, ma ha gravato pesantemente sul mercato anche in conseguenza dell'accentuato miglioramento del suo tenore di vita.

È chiaro che posta in questi termini, la questione della crisi agricolo-alimentare del nostro paese può essere affrontata soltanto in una visione globale che contempli:

a) politiche specifiche a livello della produzione agricola per dar luogo ad un processo di sviluppo e di riconversione mirante non soltanto a potenziare le produzioni deficitarie e a ridurre, quindi, la dipendenza del paese dalle importazioni, ma anche a potenziare e migliorare le produzioni da destinare alla esportazione nonché a ridurre le produzioni eccedentarie che non trovano assorbimento sul mercato e a mantenere gli equilibri nei settori in cui questi sono già stati raggiunti;

b) politiche di mercato necessarie per operare un raccordo tra produzione, commercializzazione, trasformazione e consumo allo scopo di migliorare e razionalizzare i circuiti produttivi interni, coordinare e rilanciare le esportazioni di taluni nostri prodotti tipici, coordinare e razionalizzare le strutture della industria di trasformazione con conseguente aumento del valore aggiunto e conseguenti aumenti di reddito da parte degli imprenditori agricoli;

c) politiche di controllo e di orientamento dei consumi per contenere e differenziare i consumi stessi a favore di quelli dei quali il nostro Paese non è deficitario, provvedendo ad educare e orientare i consumatori.

Si tratta evidentemente di un complesso assai differenziato di interventi che difficil-

mente potrebbe realizzarsi qualora ci si basasse unicamente sullo spontaneismo degli operatori interessati, facendo affidamento sulla pura e semplice incentivazione di talune loro attività.

Appare evidente che è necessario far ricorso invece ad una azione programmatica assai più completa e incisiva, ricorrendo ad interventi costanti degli organi di Governo e della pubblica amministrazione e predisponendo all'uopo tutti i necessari coordinamenti istituzionali e gli strumenti legislativi più idonei.

Appare anche evidente che una impostazione di questo genere non è di facile realizzazione; d'altra parte è necessario riconoscere che le politiche d'intervento finora realizzate non sono state del tutto sufficienti.

Tra l'altro, non può essere dimenticato, che l'espansione della produzione agricolo-alimentare italiana deve essere condotta in condizioni di concorrenzialità con le analoghe produzioni degli altri Paesi della CEE.

Tutto considerato la politica da perseguire è quella di mantenere le imprese agricole il più possibile efficienti e solide, di garantire un reddito adeguato ai produttori agricoli in un giusto equilibrio fra costi e ricavi, in una situazione caratterizzata da una notevole dinamicità. La necessità primaria è quindi quella di far contribuire il settore agricolo alla produzione di nuova ricchezza determinando, al contempo, una diminuzione di sprechi ed una più oculata utilizzazione delle risorse disponibili.

In tale contesto particolare rilievo riveste il problema dei giovani. Non è affatto vero, come taluni ritengono, che i giovani rifiutino di cimentarsi in agricoltura; rifiutano caso mai il ruolo del salariato o del coadiuvante familiare ma non quello dell'imprenditore e non sono disposti a vivacchiare su delle aziende marginali. In Italia ci sono ancora troppi ostacoli che devono essere rimossi per il ritorno dei giovani all'agricoltura.

Nella piena consapevolezza dei problemi che oggi travagliano il settore agricolo italiano e della necessità di un rilancio effettivo della politica agricola, cui è necessario attribuire, non solo a parole, la funzione portante dell'economia, si colloca il testo unico che abbiamo in esame, il quale cerca di perseguire, negli interventi, il metodo della programmazione attraverso la predisposizione di programmi regionali e di un piano nazionale coordinati tra

loro da un apposito organismo, il CI-PAA, costituito nell'ambito del CIPE. Questo metodo, non certamente nuovo nella sua enunciazione, è per la prima volta considerato in un contesto organico di provvedimenti che rivelano una precisa intenzione di realizzarlo sul piano pratico. Il provvedimento in esame rappresenta quindi il primo tentativo di piano programmatico in agricoltura dopo l'avvento dell'ordinamento regionale con il conseguente passaggio di competenze nel settore primario dello Stato alle regioni, piano reso indispensabile proprio per coordinare gli interventi tenendo conto delle diverse competenze ai vari livelli istituzionali. Tutti ci rendiamo conto come le procedure programmatiche, abbiano bisogno di essere sperimentate e confrontate con la realtà per poterne evidenziare eventuali dissonanze soprattutto nei rapporti tra Stato e Regioni. Lo sforzo, comunque, è stato quello di dare una impostazione improntata al più rigoroso rispetto della autonomia regionale riservando allo Stato precisi compiti di indirizzo e di coordinamento pure essi esercitati nella più ampia intesa con le Regioni. Un'altra preoccupazione è stata quella di evitare il pericolo che le procedure diventassero lente e macchinose con la negativa conseguenza di procrastinare nel tempo gli interventi previsti dei quali vi è invece la massima urgenza. Per conseguire l'auspicato rilancio dell'agricoltura si è ritenuto opportuno agire su alcuni settori fondamentali come la zootecnia, l'ortoflorofrutticoltura, la forestazione, l'irrigazione, le colture arboree mediterranee con particolare riguardo all'olivicoltura, la vitivinicoltura e la valorizzazione dei terreni collinari e montani.

Per quanto riguarda la zootecnia, si tratta essenzialmente di incentivare le produzioni di cui il nostro paese è notoriamente deficitario con l'obiettivo di alleggerire il deficit della bilancia dei pagamenti. Recentemente in Commissione agricoltura, ma anche in Aula qualche mese fa, si è avuto modo di analizzare ampiamente la crisi che travaglia il settore zootecnico crisi che potrebbe avere la malaugurata conseguenza di ulteriori smantellamenti del patrimonio zootecnico. Questa è la ragione per la quale dobbiamo concentrare ogni sforzo a breve termine per invertire la tendenza ad abbandonare il settore e renderci conto che questa è una battaglia che si vince prima di tutto a livello comunitario dove la strate-

gia sembra essere quella di far diventare il nostro paese il mercato di assorbimento delle eccedenze comunitarie. L'indirizzo principale deve quindi essere sia il potenziamento del patrimonio bovino (puntando anche ad un recupero dell'allevamento da carne da parte di quelle aziende che, per l'obsolescenza delle strutture e per la carenza di mano d'opera sono passate alla monocoltura cerealicola), sia l'incremento degli allevamenti alternativi in special modo suinicoli ed avicoli. In questa ottica si innestano principalmente gli obiettivi del recupero dei terreni collinari e montani: infatti, lo scopo rimane quello della loro utilizzazione e valorizzazione « con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie di foraggi e cereali a uso zootecnico ».

Per quanto concerne le produzioni ortoflorofrutticole il problema non è solo quello della loro incentivazione ma anche quello del loro miglioramento qualitativo allo scopo di aumentare il consumo del prodotto fresco all'interno anche tramite campagne promozionali che orientino i consumatori verso i prodotti nazionali, nonché di aumentare le esportazioni. In sostanza, è necessario pervenire ad un miglioramento mercantile dell'offerta — come dice giustamente la relazione che accompagna il disegno di legge n. 1174 — sia per l'interno che per l'estero riducendone i costi di produzione. È necessario, altresì, procedere ad una integrazione tra il settore in questione e quello dell'industria conserviera e trasformatrice nonché promuovere forme associative tra produttori onde pervenire alla trasformazione diretta per poter beneficiare maggiormente del valore aggiunto.

Quanto al settore dell'irrigazione le considerazioni da fare sarebbero molteplici. Lo sviluppo della zootecnia e della ortoflorofrutticoltura non può realizzarsi senza un adeguato potenziamento dell'ordinamento irriguo: l'acqua è indispensabile sia per le foraggere sia per la frutta e gli ortaggi. L'irrigazione, inoltre, è strettamente collegata alla bonifica, alla sistemazione idrogeologica e alla difesa del suolo. Esiste inoltre il problema del riordino delle utenze irrigue che, specie in alcune regioni, dà luogo ad una serie di inconvenienti e di speculazioni.

Per quanto concerne il settore della forestazione dobbiamo premettere che si è

proceduto alla unificazione del testo governativo con quelli presentati rispettivamente dall'onorevole Bortolani ed altri e dall'onorevole Salvatore ed altri. È noto come dopo lo squilibrio della bilancia dei pagamenti nei settori energetico e alimentare viene quello del settore del legno per cui l'obiettivo rimane essenzialmente quello dell'aumento della produzione per soddisfare la crescente domanda. L'incremento della forestazione, soprattutto in montagna e anche in talune parti della collina, deve essere perseguito non soltanto a fini produttivistici ma anche con evidenti scopi idrogeologici di difesa del suolo e dell'ambiente nonché con scopi sociali per consentire cioè occasioni di lavoro alle popolazioni di quei luoghi dove la disoccupazione e la povertà sono state la causa prima dell'esodo che ha coinvolto i territori più disagiati dell'Italia e in particolare del Mezzogiorno. Lo sforzo legislativo e finanziario deve essere indirizzato a dirottare sulla forestazione il risparmio pubblico e privato.

Questi obiettivi si raggiungono attraverso incentivi specifici previsti nel provvedimento in esame per l'incremento della produzione legnosa, per i rimboschimenti volontari e per il miglioramento dei boschi, da concedere agli enti locali e agli imprenditori singoli o associati nonché alle società forestali.

L'allargamento dell'area comunitaria impone un potenziamento ed una qualificazione delle nostre colture arboree mediterranee specie quelle olivicole sia prevedendo una serie di incentivi per la loro riconversione e trasformazione, sia promuovendo iniziative per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti nonché per opere di miglioramento fondiario indispensabili per creare un reddito oltre che economico anche sociale e civile.

È noto come il settore vitivinicolo sia il più rilevante della nostra economia agricola dopo quello zootecnico e cerealicolo, e non può essere ignorato che il contributo che questo settore dà alla nostra bilancia commerciale è assai notevole e promettente. Occorre, quindi, fare tutti i possibili sforzi per aiutare ed anche disciplinare la vitivinicoltura. Trascurare questo settore potrebbe significare un ulteriore abbandono delle zone collinari, non idonee ad altre produzioni con tutti i riflessi negativi sul piano sociale che si possono facilmente immaginare.

La condizione di vita nelle campagne è stata la non ultima causa dell'esodo soprattutto da parte dei giovani per cui si è prevista una forma di incentivazione, seppure transitoria per costruire, ampliare e migliorare i fabbricati rurali ad uso abitazione.

Nell'architettura del provvedimento possono essere individuate alcune parti essenziali: le finalità, le procedure di programmazione e gli organismi pubblici preposti alla formulazione e all'attuazione del piano e dei programmi, gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire nei vari settori di intervento e le disposizioni finanziarie.

L'articolo 1 definisce la finalità della legge che è lo sviluppo dell'economia agricola nazionale mediante fissazione di indirizzi e obiettivi e il loro coordinamento nei settori di intervento contemplati. All'articolo 2 si istituisce, nell'ambito del CIPE, il CIPAA, Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare cui sono attribuite funzioni di indirizzo e di coordinamento degli interventi pubblici in agricoltura. Potrebbe sembrare un organismo che va ad aggiungersi a tanti altri — magari inutili — ma la necessità espressa da più parti della centralità della politica agricola, comporta necessariamente la creazione di un organismo interministeriale e, quindi non settoriale, di programmazione per il settore agricolo che segua con continuità le varie fasi in cui si snoda la politica agricola alimentare e provveda alle opportune iniziative coordinandone gli interventi.

Il CIPAA (articolo 3) predispone uno schema di programma nazionale nei settori contemplati, concernente gli indirizzi e gli obiettivi, la ripartizione di massima di tal obiettivi tra le diverse regioni, gli interventi di competenza nazionale da attuarsi dall'Amministrazione dello Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno o da società a prevalente partecipazione statale, l'ammontare dei finanziamenti con la loro ripartizione di massima. Il suddetto schema di piano è inviato alle regioni, attuando una forma di consultazione diretta, perché entro 45 giorni queste ultime presentino le loro osservazioni e proposte allegandole ad un loro schema di programma regionale da sottoporre allo stesso CIPAA. La coerenza allo schema di piano nazionale degli schemi di programmi regionali e la loro reciproca compatibilità sono valutate dal CIPAA (articolo 4), d'intesa con una Commissione composta da un rappresentante di

ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano acquisiti i pareri delle organizzazioni professionali e sindacali nonché delle cooperative. Compito del CIPAA, inoltre, è di sottoporre al Consiglio dei Ministri per l'approvazione, il piano nazionale. La Commissione parlamentare per le questioni regionali viene informata delle decisioni del Consiglio dei Ministri solo nel caso di mancato accordo con le regioni.

Le Regioni (articolo 5) approvano i loro programmi regionali adeguando anche i provvedimenti già presi in precedenza nei settori contemplati. Le procedure sono regolate dalla fissazione di termini precisi per ogni passaggio.

Il CIPAA (articolo 6), infine, coordina gli interventi di competenza nazionale e ne verifica ogni anno lo stato di attuazione. Al CIPAA, d'intesa con la Commissione parlamentare per le questioni regionali, è pure affidata la verifica dello stato di attuazione dei programmi regionali.

È prevista (articolo 7) la individuazione dei soggetti beneficiari delle provvidenze finanziarie disposte nei singoli settori, nel rispetto degli statuti e delle leggi regionali. Particolare attenzione viene riservata ai soggetti beneficiari nel settore forestale.

Vengono poi enunciate disposizioni particolari per quanto riguarda gli indirizzi generali nei vari comparti produttivi (articoli 8-15). Al fine del migliore coordinamento degli interventi pubblici è previsto che le iniziative già in essere nei vari settori siano ricomprese nell'ambito del piano nazionale (articolo 16).

Le disposizioni finanziarie (articolo 17) prevedono 700 miliardi per il 1978, cifra che ha avuto il parere favorevole della Commissione bilancio e 1.100 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1982; dal 1983 al 1987, inoltre, si prevedono 380 miliardi per ciascun anno per i settori della irrigazione e della forestazione essendo decennale la durata del piano per i suddetti settori. Per una migliore predisposizione degli interventi da parte del piano nazio-

nale e dei programmi regionali si è ritenuto opportuno quantificare le disposizioni finanziarie per ogni singolo settore, fermo restando la possibilità del CIPAA, d'intesa con la Commissione parlamentare per le questioni regionali, di variare annualmente le cifre per i singoli settori nell'ambito dello stanziamento complessivo. La ripartizione fra le regioni deve essere effettuata entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale i finanziamenti si riferiscono. Dei finanziamenti previsti per gli interventi di competenza nazionale è riservata una quota non inferiore al 40 per cento da utilizzare globalmente nei territori meridionali.

Onorevoli colleghi, ho cercato seppure sommariamente di illustrare i principi ispiratori del testo unificato licenziato dalla XI Commissione. Mi sia permesso di ringraziare innanzitutto il Presidente Bortolani e tutti i colleghi che con i loro interventi in Commissione e in Comitato ristretto hanno collaborato a far sì che si potesse oggi arrivare a sottoporre all'Assemblea questo importante provvedimento. Un ringraziamento anche ai rappresentanti delle Regioni, delle organizzazioni professionali, sindacali e delle cooperative i quali hanno dato durante le audizioni molti utili suggerimenti di cui si è in larga misura tenuto conto. Un ringraziamento, infine, ai colleghi che con i loro interventi in aula daranno certamente ulteriori contributi. Siamo di fronte ad una legge che sarà senz'altro un valido aiuto per il settore agricolo e per il mondo rurale in un momento particolare in cui se ne sente molto la necessità. Nel sollecitare il voto favorevole del Parlamento mi rendo conto della perfettibilità di questo provvedimento, ma altrettanto mi rendo conto che l'economia agricola italiana va sollecitamente aiutata e potenziata non solo nell'interesse degli imprenditori agricoli ai quali tanti sacrifici si è chiesto in passato, ma anche e soprattutto nell'interesse dell'economia generale del paese.

CAMPAGNOLI, *Relatore.*

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

La Commissione ha adottato, il 4 ottobre 1977, la seguente decisione:

### PARERE FAVOREVOLE

#### *a condizione*

che il provvedimento sia riformulato secondo le seguenti indicazioni:

1) il CIPAA, cui nel provvedimento si attribuiscono compiti di indirizzo e di coordinamento che sono riservati al Consiglio dei Ministri, secondo la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, sia configurato come organo istruttorio, sia pure nell'ambito del CIPE;

2) sia previsto un meccanismo che offra la possibilità, soprattutto nel caso di divergenze fra Governo e regioni, di un intervento del Parlamento, eventualmente tramite la Commissione per le questioni regionali;

3) sia prevista la consultazione diretta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sia nella fase di proposta dei criteri di indirizzo e di definizione degli obiettivi del piano nazionale, sia prima della stesura ed approvazione definitiva del piano medesimo;

4) in relazione, soprattutto, all'articolo 3, sia stabilito che il Governo deve attenersi, nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi del piano, alle sue competenze di

carattere nazionale rispettando l'autonomia regionale;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 5, comma primo, siano meglio specificati gli enti pubblici tenuti ad inviare al Governo le proposte di intervento precisando altresì che le stesse saranno sottoposte anche al parere delle regioni interessate;

b) all'articolo 7, comma secondo, siano sostituite le parole « i comuni e i loro consorzi » con le altre « i comuni e le aggregazioni associative e comprensoriali »;

c) all'articolo 10, comma quarto, sia precisato che per enti delegati dalle regioni si intendono quelli previsti dalla legge n. 382 del 1975 e cioè le assemblee elettive e loro espressioni;

d) all'articolo 12, quarto comma, siano soppresse le parole « sempre che esistano organizzazioni idonee ad assicurare la manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti » prevedendosi, invece, la possibilità di affidamento agli enti locali;

e) all'articolo 15, comma secondo, lettera b), sia chiarito che la competenza in materia di incentivazioni appartiene alle regioni;

f) all'articolo 19, comma secondo, sia fatto riferimento anziché alla legge 25 luglio 1952, n. 991, alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente lo sviluppo della montagna.

## PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE)

La Commissione ha adottato, il 18 ottobre 1977, la seguente decisione:

Parere favorevole al testo unificato, a condizione che l'onere relativo all'esercizio 1978 sia contenuto nel limite di 700 miliardi di lire.

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

La Commissione ha adottato, il 29 settembre 1977, la seguente decisione:

Parere favorevole sul nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito ad eccezione dell'articolo 7 il quale contempla o agevolazioni fiscali per la coopera-

zione già vigenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ovvero dissemina esenzioni ed agevolazioni che contrastano con la logica ed il sistema costituenti l'impianto del predetto decreto presidenziale.

## PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

La Commissione ha adottato, il 15 settembre 1977, la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1) in merito all'articolo 10, che la scelta della esecuzione di piantagioni a rapido accrescimento sia in ogni modo subordinata all'idoneità di tali specie forestali a contribuire efficacemente al consolidamento del suolo;

2) in merito all'articolo 11, che l'esecuzione di opere da effettuarsi in zone montane sia valutata anche in rapporto al riassetto idrogeologico e al consolidamento delle pendici;

3) in merito all'articolo 12 si prospetta l'esigenza di una migliore definizione in relazione alla manutenzione e all'esercizio dei canali demaniali di irrigazione, che più correttamente andrebbero attribuiti alle Regioni e, tramite queste, ai Consorzi di bonifica, nonché di un miglior approfondimento dei problemi connessi con la manutenzione e l'esercizio degli invasi non esclusivamente destinati ad usi agricoli;

4) in merito all'articolo 19, pur condividendone i motivi ispiratori e le esigenze reali che esso tende a soddisfare, se ne chiede lo stralcio, ribadendo l'impegno da parte della Commissione lavori pubblici a dare soluzione adeguata ai problemi dell'edilizia rurale nel quadro del programma decennale per l'edilizia residenziale abitativa, già all'esame della suddetta Commissione.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

**Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.**

### ART. 1.

Ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale gli organi di cui ai successivi articoli 3 e 4 provvedono, a partire dall'anno 1978, a fissare gli indirizzi generali e gli obiettivi, nonché al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, ivi comprese le colture ai fini di trasformazione industriale, della forestazione, dell'irrigazione, delle colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura, della vitivinicoltura, nonché della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, mediante un piano nazionale e programmi regionali secondo quanto previsto dalla presente legge.

### ART. 2.

È istituito nell'ambito del CIPE, il CIPAA, Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare. Esso è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, nonché dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e per sua delega dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Fatte salve le competenze del Consiglio dei ministri e del CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, il CIPAA esercita, nei limiti previsti dalla presente legge, le funzioni attribuite al CIPE in materia di politica agricolo-alimentare.

### ART. 3.

Il CIPAA, entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di previsione del piano precedente, predispone e presenta al Consiglio

dei ministri e alle Regioni lo schema di piano nazionale nei settori di cui al precedente articolo 1, in cui siano indicati:

a) gli indirizzi generali e gli obiettivi da conseguire ai fini della presente legge;

b) la ripartizione di massima di tali obiettivi fra le diverse regioni;

c) gli interventi di competenza nazionale da attuarsi dall'Amministrazione dello Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno o da società a prevalente partecipazione statale e dal laboratorio nazionale irriguo di cui alla legge 1° luglio 1977, n. 403;

d) l'ammontare dei finanziamenti previsti per la realizzazione del piano nazionale e la loro ripartizione fra gli interventi di competenza nazionale e i programmi regionali;

e) la ripartizione di massima dei finanziamenti tra le regioni per l'attuazione degli interventi di loro competenza;

f) la ripartizione di massima dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alla lettera c);

g) le attività d'indagine, di studio e di ricerca di carattere nazionale ivi compresa la compilazione della carta di cui al successivo articolo 10 comma 2.

Le regioni, entro 45 giorni dall'invio dello schema di cui al primo comma del presente articolo, inviano al CIPAA le osservazioni e i pareri sullo schema di piano unitamente a un proprio schema di programma regionale.

#### ART. 4.

Decorsi i termini di cui all'ultimo comma del precedente articolo il CIPAA, d'intesa con una Commissione composta da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano acquisiti i pareri delle Unioni nazionali delle associazioni riconosciute dei produttori dei settori interessati, delle organizzazioni sindacali e professionali, delle associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute, nonché di altre associazioni nazionali operanti nei settori di cui all'articolo 1, presi in considerazione i pareri e gli schemi di programma comunicati dalle regioni e valutata la loro coerenza complessiva con gli obiettivi del piano nonché la loro reciproca compatibilità, adotta entro 30 gior-

ni il testo definitivo del piano nazionale da sottoporre alla approvazione del Consiglio dei ministri.

In caso di mancata intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il Consiglio dei ministri adotta le sue determinazioni sul piano previa informazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

ART. 5.

Successivamente all'approvazione del piano nazionale, le Regioni approvano, entro 30 giorni, i loro programmi relativi ai settori di cui alla presente legge, apportando anche eventuali variazioni e modifiche a provvedimenti già adottati in precedenza al fine di coordinarli con i programmi medesimi.

ART. 6.

Il CIPAA coordina gli interventi di competenza nazionale di cui al punto c) del precedente articolo 3. A questo fine le amministrazioni e gli enti di cui allo stesso punto c) sono tenute a fornire, entro il 15 settembre di ogni anno, al CIPAA una relazione annuale circa lo stato di attuazione dei rispettivi interventi nonché ogni altra informazione utile o che venga richiesta.

Il CIPAA, entro il 30 settembre di ogni anno, d'intesa con la Commissione di cui al precedente articolo 4, valuta lo stato di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali ed elabora eventuali proposte di variazione e di aggiornamento da adottarsi, entro 30 giorni con le procedure previste per l'approvazione del piano di cui al precedente articolo 4.

ART. 7.

Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge possono beneficiare secondo le priorità stabilite dagli statuti e dalle leggi regionali: le imprese familiari coltivatrici singole ed associate; le cooperative agricole e i loro consorzi, costituiti da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti con particolare riguardo alle cooperative costituite ai

sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, sempreché siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione; le altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti; gli imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per il settore della forestazione i soggetti beneficiari delle provvidenze sono: le Comunità montane, i Comuni singoli o associati e i loro consorzi, le aziende speciali, i consorzi forestali, le cooperative e i loro consorzi, gli imprenditori agricoli a titolo principale, nonché le società forestali costituite per una durata non inferiore ad anni 18.

Le cooperative e le società forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti:

a) atti costitutivi della società e atti di conferimento dei beni immobili o di crediti;

b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali;

c) atti di affitto di fondi rustici per una durata di almeno 18 anni;

d) aumenti di capitale in danaro, beni e crediti, quando gli aumenti sono indirizzati al potenziamento delle attività di cui alle precedenti lettere;

e) emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate alla lettera precedente;

f) atti concessi per le operazioni di cui sopra e precisamente di consenso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche anche se prestate da terzi, a garanzia delle operazioni stesse ed atti di estinzione di queste, nonché per la concessione di fidejussioni da parte di terzi.

#### ART. 8.

Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, determinano per il settore zootecnico gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo della zootecnia ivi compresi i comparti delle produzioni avicunicole e della piscicoltura nel-

le acque interne, nonché della produzione foraggera ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia dell'esigenza di soddisfare attraverso la produzione interna la domanda dei consumatori.

Gli interventi di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 avranno riguardo soprattutto alle iniziative concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti zootecnici.

Il piano nazionale e i programmi regionali hanno durata quinquennale.

#### ART. 9.

Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, indicano gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo delle produzioni ortoflorofrutticole, ivi comprese le colture a fini di trasformazione industriale, ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore, tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia della esigenza di potenziare le esportazioni anche attraverso il miglioramento qualitativo delle colture.

Gli interventi di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 avranno riguardo soprattutto alle iniziative concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti ortoflorofrutticoli.

Il piano nazionale e i programmi regionali hanno durata quinquennale.

#### ART. 10.

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 per il settore della forestazione avranno riguardo alle esigenze dell'incremento della produzione legnosa, in particolare mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento in terreni non convenientemente utilizzati o utilizzati per colture agricole o attività di allevamento oppure destinabili al rimboschimento o al miglioramento della silvicoltura esistente per la tutela dell'ambiente in genere e del dissesto idrogeologico in particolare.

Per definire le naturali vocazioni ai fini delle diverse destinazioni di cui sopra

dovrà provvedervi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal CIPAA d'intesa con la Commissione di cui al precedente articolo 4, alla compilazione della carta delle destinazioni potenziali agricolo-silvo-forestali delle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

Inoltre gli indirizzi stessi preciseranno sia gli interventi di competenza nazionale necessari alla tutela e alla valorizzazione dei parchi esistenti e in via di costituzione sia alla lotta contro gli incendi e all'onere per il relativo pronto ed efficace esercizio sia infine le modalità per l'individuazione delle zone da destinare a piantagioni di specie legnosa a rapido accrescimento. Tali indirizzi verranno anche realizzati mediante interventi diretti al miglioramento dei boschi esistenti, ivi comprese le opere di trasformazione, conversione e sistemazione idraulico-forestali.

Le regioni provvederanno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a definire le normative per la valorizzazione dei prodotti del bosco e sottobosco e per la tutela della flora, anche ai fini della tutela ecologica dell'ambiente.

Per gli interventi di cui al presente articolo, le regioni possono avvalersi della collaborazione del corpo forestale dello Stato ai sensi della lettera g) dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Ai fini previsti dal presente articolo le Regioni o gli organismi da queste delegati favoriscono la promozione di consorzi volontari tra i proprietari e i conduttori dei terreni; le Regioni o gli enti da queste delegate possono altresì costituire coattivamente consorzi tra proprietari e conduttori di terreni con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme fondamentali concernenti i consorzi di miglioramento fondiario.

I proprietari ed i possessori di terreni rimboschiti o migliorati ai sensi della presente legge debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali, o, in mancanza, dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267. In sede di approvazione dei relativi piani di coltura sono stabiliti i tempi ed i modi di utilizzazione delle colture a rapido accrescimento anche in de-

roga a quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

Il piano nazionale e i programmi regionali hanno durata decennale.

ART. 11.

Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore delle irrigazioni determinano gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo dell'irrigazione ed i criteri di massima per i relativi interventi pubblici, con riguardo a bacini idrografici o gruppi di bacini o sottobacini costituenti aree di intervento in materia di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo, determinano altresì le direttive generali per il riordino delle utenze irrigue.

Gli interventi da considerare in via prioritaria sono quelli concernenti l'ultimazione e il completamento di opere già in parte realizzate; i progetti di nuova irrigazione nelle regioni meridionali; l'adeguamento, l'ammodernamento o il ripristino di opere esistenti; la esecuzione di opere di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni e comunque di provvista di acque per usi plurimi, nonché di ravvenamento di falde sotterranee; l'esecuzione di opere da effettuarsi in zone montane di prevalente interesse agricolo; la realizzazione di complessi organici di opere in zone anche non classificate di bonifica che consentano un miglioramento delle condizioni di produttività agricola e comunque di esercizio economico dell'agricoltura, nonché quelli da effettuare per aggiornare e rinnovare la rete di scolo dei terreni di piano, anche in rapporto ad una loro razionale sistemazione che consenta più elevate produzioni unitarie. Il piano nazionale, ai fini degli eventuali aggiornamenti, è verificato ogni biennio con le procedure di cui al precedente articolo 4. Il piano nazionale ed i programmi regionali hanno durata decennale.

Il 60 per cento del finanziamento è riservato alle regioni meridionali.

ART. 12.

Gli interventi nel settore dell'irrigazione previsti nei piani nazionali e nei programmi regionali di cui alla presente legge riguardano la realizzazione, la manutenzione

e l'esercizio di opere pubbliche di irrigazione e di quelle connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica nonché quelle di completamento e manutenzione straordinaria della rete dei canali demaniali di irrigazione. Con l'entrata in vigore della presente legge, i canali demaniali di irrigazione tuttora amministrati dal Ministero delle finanze sono trasferiti alle Regioni.

Si intendono comprese tra le opere da finanziare con gli stanziamenti previsti dalla presente legge anche le opere di accumulo, ancorché assicurino quote di capacità di invaso per la regolazione idraulica dei corsi d'acqua interessati.

Nella predisposizione dei programmi deve essere considerato l'onere delle spese di manutenzione nei limiti percentuali fissati per la esecuzione delle stesse. Nei territori non classificati di bonifica si applicano le stesse disposizioni previste per le opere di bonifica sempre che esistano organizzazioni idonee ad assicurare la manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

Le opere e gli interventi di competenza dello Stato nel settore dell'irrigazione vengono eseguiti con l'osservanza delle procedure e delle modalità di cui agli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché agli articoli 21 e 22 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

## ART. 13.

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente alle colture arboree mediterranee avranno riguardo alla riconversione, alla trasformazione e alla qualificazione delle colture medesime e in particolare di quelle olivicole, alle iniziative per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti, con preferenza alle forme cooperative e associative, alle opere di miglioramento fondiario, agli indirizzi produttivi nei comparti predetti, alle priorità e alle forme di coltivazione e di incentivazione.

Il piano nazionale e i programmi regionali hanno durata quinquennale.

## ART. 14.

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente al settore della vitivinicoltura, avranno riguardo alla

ricostituzione e qualificazione dei vigneti, nel rispetto dei regolamenti CEE n. 1162 del 1975 e n. 3140 del 1976, nonché alla difesa fitosanitaria dei vigneti stessi effettuata da organismi associativi con mezzi aerei; alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti con preferenza alle forme cooperative ed associative; alla repressione delle frodi; alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti, in particolare quelli VQPRD, con il fine della loro diffusione nell'ambito comunitario ed extracomunitario.

Il piano nazionale e i programmi regionali hanno durata quinquennale.

ART. 15.

Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico.

Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare:

a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;

b) le opere da realizzare, le priorità e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti.

Il piano nazionale e i programmi regionali hanno durata decennale.

ART. 16.

Gli stanziamenti previsti per gli interventi nei settori di cui alla presente legge, sulla base di leggi già in vigore, iscritti in esercizi precedenti del bilancio statale, sono ricompresi nel piano nazionale ove non siano stati impegnati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge.

Dei finanziamenti previsti dalla presente legge per interventi di competenza nazionale, è riservata una quota non inferiore al 40 per cento, da utilizzare globalmente nei territori meridionali.

## ART. 17.

Per il finanziamento degli interventi pubblici nei settori di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire:

700 miliardi per l'esercizio 1978;  
1.100 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1982.

È inoltre stanziata per gli interventi nei settori della irrigazione e della forestazione la somma di lire 380 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1987.

Per l'esercizio 1978 la somma di lire 670 miliardi è così ripartita:

lire 200 miliardi per il settore zootecnico;

lire 110 miliardi per il settore ortoflorofrutticolo;

lire 50 miliardi per il settore della forestazione;

lire 200 miliardi per il settore dell'irrigazione;

lire 70 miliardi per la utilizzazione dei terreni di collina e di montagna;

lire 20 miliardi per le colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura;

lire 20 miliardi per il settore vitivinicolo.

Per gli esercizi dal 1979 al 1982 la somma annua di lire 1.100 miliardi è così ripartita:

lire 230 miliardi per il settore zootecnico;

lire 180 miliardi per il settore ortoflorofrutticolo;

lire 90 miliardi per il settore della forestazione;

lire 320 miliardi per il settore dell'irrigazione;

lire 210 miliardi per l'utilizzazione dei terreni di collina e di montagna;

lire 35 miliardi per le colture arboree mediterranee con particolare riguardo alla olivicoltura;

lire 35 miliardi per il settore vitivinicolo.

Per gli esercizi dal 1983 al 1987 la somma annua di lire 380 miliardi è così ripartita:

lire 300 miliardi per il settore dell'irrigazione;

lire 80 miliardi per il settore della forestazione.

Le somme destinate ai vari settori di cui ai precedenti commi potranno essere variate annualmente in aumento o in diminuzione nei limiti dello stanziamento complessivo di ciascun esercizio dal CIPAA, d'intesa con la Commissione di cui al primo comma del precedente articolo 3, in relazione alle esigenze derivanti dalle verifiche annuali e biennali di attuazione del piano nazionale e dei programmi regionali.

In sede di riparto dei finanziamenti saranno determinate le somme da iscrivere in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1970, n. 281, e le somme per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *g)* del precedente articolo 3 da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato.

L'erogazione dei finanziamenti alle Regioni è disposta e deve essere effettuata annualmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale i finanziamenti si riferiscono. L'erogazione per il primo anno è disposta e deve essere effettuata entro 30 giorni dall'approvazione del piano nazionale e dei programmi regionali.

All'onere di lire 700 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

#### ART. 18.

Ai fini dell'attuazione dei programmi regionali di cui alla presente legge, le Regioni sono autorizzate a concedere mutui di miglioramento fondiario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

Il limite di impegno per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente comma è a carico delle Regioni per gli anni di durata dei singoli programmi e sarà iscritto annualmente nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni successivi.

Ai mutui di miglioramento fondiario previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 e quelle di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

**ART. 19.**

Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne è concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario della durata di anni 12 ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali ad uso abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri e coloni e di imprenditori a titolo principale, a condizione che gli stessi vi risiedano per almeno 10 anni, esercitando l'attività agricola e che nessun membro della famiglia abbia altra abitazione rurale in proprietà nel territorio comunale o nei comuni contermini.

Il concorso di cui al precedente comma sarà pari alla differenza tra le rate di preammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento al tasso del 6 per cento per i coltivatori diretti e dell'8 per cento per gli imprenditori agricoli a titolo principale; riducibili rispettivamente al 4 e al 6 per cento per i territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi di cui al presente articolo è stabilito un limite di impegno di lire 30 miliardi per l'esercizio 1978.

Al riparto delle somme di cui al precedente comma tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede il CIPAA d'intesa con la Commissione di cui al primo comma del precedente articolo 4.

**ART. 20.**

Ai fini della prima applicazione della presente legge, il termine per la determinazione degli obiettivi e degli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, è fissato in 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**ART. 21.**

Le autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 17 possono essere integrate con apposita norma da inserire nelle leggi di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari corrispondenti.

## DISEGNO DI LEGGE

### N. 1174

#### ART. 1.

*(Finalità della legge).*

Per il perseguimento di obiettivi unitari di sviluppo dell'economia agricola del paese si provvede, a partire dall'anno 1977, al coordinamento degli interventi pubblici rispettivamente nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, ivi comprese le colture a fini di trasformazione industriale, della forestazione e della irrigazione mediante piani nazionali e programmi regionali secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

#### ART. 2.

*(Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare).*

È istituito, nell'ambito del CIPE, il CIPAA, Comitato interministeriale per la politica agricolo-alimentare.

Esso è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, dei lavori pubblici, della sanità e della marina mercantile nonché dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Per il funzionamento del CIPAA si applicano le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Il CIPE delega al CIPAA le proprie competenze in materia di indirizzo e coordinamento della politica agricolo-alimentare.

Resta ferma la facoltà del CIPE di deliberare in merito a questioni di politica agricolo-alimentare rilevanti ai fini della politica economica nazionale.

Il CIPAA delibera su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## ART. 3.

(*Indirizzi generali*).

Gli indirizzi generali da osservarsi nella formazione dei programmi regionali e dei piani nazionali per i settori di cui al precedente articolo 1 sono determinati dal CIPAA - nel quadro degli indirizzi programmatici per l'economia nazionale e del programma quinquennale per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183 - entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di previsione del piano precedente.

Agli anzidetti fini il CIPAA acquisisce il parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative nonché dei comitati nazionali delle unioni riconosciute dei produttori dei settori interessati.

## ART. 4.

(*Programmi regionali*).

Le Regioni nonché le province autonome di Trento e Bolzano esercitano le proprie competenze nei settori previsti dal precedente articolo 1 sulla base di uno o più programmi regionali fra loro territorialmente coordinati, che esse predispongono con l'osservanza degli indirizzi di cui al precedente articolo 3, delle disposizioni fondamentali contenute nei titoli III e IV della legge 9 maggio 1975, n. 153 e nella legge 10 maggio 1976, n. 352 e comunque nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avendo riguardo a tutti gli interventi pubblici che si prevede possano essere attuati per i predetti settori nei rispettivi territori.

In particolare tali programmi:

a) individuano le zone di intervento anche avendo riguardo alle esigenze di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio e alle possibilità di recupero produttivo delle terre incolte;

b) precisano gli indirizzi e le priorità produttive o di intervento;

c) formulano proposte per il coordinamento degli interventi predisposti ed attuabili ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

d) indicano le forme ed i limiti dell'intervento finanziario per i diversi settori operativi nonché i mezzi per far fronte alle eventuali annualità per interventi che non trovano copertura negli stanziamenti autorizzati dalla presente legge;

e) prevedono le strutture aziendali ed interaziendali che consentano di realizzare condizioni di efficienza tecnico-economica delle produzioni;

f) prevedono, in conformità a quanto disposto nel titolo V della legge 9 maggio 1975, n. 153, le iniziative di informazione ed orientamento dei produttori agricoli necessarie per la migliore attuazione degli obiettivi e degli interventi individuati;

g) propongono quali interventi per iniziative di dimensione sovraregionale o nazionale possono essere svolti, oltre che dalle Regioni a norma del secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, da enti pubblici nazionali o società a prevalente partecipazione statale;

h) formulano proposte per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altri Ministeri ai sensi delle leggi vigenti;

i) propongono le indagini, gli studi e le ricerche, anche sperimentali, necessari per la migliore realizzazione degli interventi previsti;

l) indicano il fabbisogno finanziario specificando distintamente le disponibilità della Regione e gli oneri che dovrebbero far carico sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge.

I programmi regionali sono trasmessi dalle Regioni al CIPAA e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro tre mesi dalla data di comunicazione dei relativi indirizzi generali per il settore deliberati dal CIPAA.

#### ART. 5.

*(Piani nazionali).*

Il CIPAA, d'intesa con la Commissione interregionale di cui al precedente articolo 3, verifica su relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste la rispondenza dei programmi regionali agli indirizzi generali previsti dal medesimo articolo 3 e la loro reciproca compatibilità al fine della predisposizione dei relativi piani nazionali.

I piani nazionali sono approvati dal CIPAA almeno tre mesi prima della scadenza dei piani in corso.

I piani nazionali stabiliscono:

a) gli indirizzi per i settori previsti dal precedente articolo 1 nonché i criteri e le modalità comuni degli interventi pubblici per i settori stessi, prevedendo misure di agevolazioni più elevate per i territori meridionali;

b) gli interventi di dimensione sovra-regionale o nazionale da attuarsi dall'Amministrazione dello Stato o dagli enti o società di cui alla lettera g) del secondo comma del precedente articolo 4, in corrispondenza con le esigenze dei programmi regionali;

c) i criteri per il coordinamento degli interventi di cui alla precedente lettera b) con i progetti speciali previsti dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853 e dalla legge 2 maggio 1976, n. 183;

d) i criteri per l'eventuale adeguamento dei programmi regionali e la ripartizione dei finanziamenti fra le Regioni per l'attuazione dei programmi stessi, avuto riguardo ai diversi obiettivi individuati e alla distribuzione territoriale degli interventi previsti;

e) la ripartizione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alla precedente lettera b);

f) le attività di indagine, di studio e di ricerca da svolgersi in forma unitaria per ciascun settore, anche sulla base delle indicazioni contenute nei programmi regionali, fissando le relative modalità di attuazione nonché le quote dei finanziamenti di cui alla lettera precedente ad esse riservate;

g) le modalità per l'utilizzazione dei contributi erogati dai Fondi comunitari nei settori considerati.

Possono essere disposti eventuali variazioni ed aggiornamenti dei piani nazionali nel corso del periodo di riferimento, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste o delle Regioni interessate, con l'osservanza delle procedure previste dai precedenti primo e secondo comma.

#### ART. 6.

*(Attuazione degli interventi).*

Salvi gli interventi di cui alla lettera b) del terzo comma del precedente articolo 5, non appena intervenuta l'appro-

vazione del rispettivo piano nazionale le Regioni adottano con legge i programmi regionali apportandovi gli adeguamenti eventualmente necessari, in conformità ai criteri indicati nella lettera *d*) del terzo comma dello stesso articolo 5, e provvedono alla loro attuazione.

Per gli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 5, gli enti e le società interessate trasmettono i relativi progetti operativi entro tre mesi dall'approvazione dei piani nazionali al CIPAA e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste che, d'intesa con la Commissione interregionale di cui al precedente articolo 3, provvede ad accertarne la conformità alle previsioni dei piani nazionali medesimi.

L'erogazione delle provvidenze finanziarie ai soggetti beneficiari è disposta, anche in forma frazionata, previa presentazione di un progetto di massima di cui sia accertata la rispondenza ai programmi regionali.

Le Regioni sono tenute ad assicurare il controllo sull'utilizzazione dei fondi erogati, anche mediante deleghe delle relative funzioni agli enti locali. Esse prevederanno inoltre ogni opportuna modalità per il recupero delle somme erogate e per la sospensione dei benefici in caso di mancata o irregolare utilizzazione.

#### ART. 7.

*(Coordinamenti in sede di attuazione).*

Le Regioni, nonché gli enti e le società di cui alla lettera *g*) del secondo comma del precedente articolo 4 trasmettono annualmente al CIPAA e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sullo stato di attuazione dei programmi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste trasmette, nei successivi due mesi, al CIPAA e al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei piani nazionali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, d'intesa con la Commissione interregionale di cui al precedente articolo 3, al coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali e all'esame di eventuali proposte di variazione e di aggiornamento, ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 5.

## ART. 8.

*(Soggetti beneficiari).*

Delle provvidenze finanziarie previste dai piani nazionali e dai programmi regionali per i settori della zootecnia e della ortoflorofrutticoltura possono beneficiare, nell'ordine, le cooperative agricole e loro consorzi, iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione, aderenti ad associazioni di produttori riconosciute; altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti; le società di persone costituite per l'esercizio di imprese plurifamiliari; gli organismi misti, cui partecipano anche società a partecipazione statale, promossi da associazioni di produttori o da enti di sviluppo, sempre che negli organi deliberanti la maggioranza dei componenti sia riservata ai produttori agricoli; gli imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e con rispetto delle preferenze stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 11 della medesima legge.

Per il settore della forestazione i soggetti beneficiari delle provvidenze sono, nell'ordine, le comunità montane, i comuni e loro consorzi, le aziende speciali, i consorzi forestali, nonché i soggetti indicati nel precedente comma.

## ART. 9.

*(Disposizioni particolari  
per il settore zootecnico).*

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 determinano per il settore zootecnico gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo della zootecnia, ivi compresi i comparti delle produzioni avicunicole, ovine, caprine, suinicole e della piscicoltura nelle acque interne nonché della produzione foraggera ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore, tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia dell'esigenza di soddisfare attraverso la produzione interna la domanda dei consumatori.

I programmi regionali di cui al precedente articolo 4 per il settore della zootec-

ma precisano in particolare gli indirizzi produttivi, zootecnici e foraggeri, le priorità e le forme di allevamento da incentivare.

Nell'indicare gli interventi per iniziative di dimensione sovraregionale o nazionale, i medesimi programmi avranno riguardo soprattutto a quelle concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti zootecnici.

I piani nazionali di cui al precedente articolo 5 per il settore zootecnico ripartiscono i finanziamenti tra le Regioni avendo riguardo anche alla distribuzione territoriale dei carichi zootecnici e delle suscettività produttive.

I programmi regionali ed i piani nazionali hanno durata quinquennale.

ART. 10.

*(Disposizioni particolari  
per le produzioni ortoflorofrutticole).*

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 indicano gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo delle produzioni ortoflorofrutticole ivi comprese le colture a fini di trasformazione industriale ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore, tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia della esigenza di potenziare le esportazioni anche attraverso il miglioramento qualitativo delle colture.

I programmi regionali di cui al precedente articolo 4 per il settore della ortoflorofrutticoltura precisano in particolare gli indirizzi produttivi ortoflorofrutticoli, le priorità e le forme di coltivazione e di incentivazione.

Nell'indicare gli interventi per iniziative di dimensione sovraregionale o nazionale, i medesimi programmi avranno riguardo soprattutto a quelle concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti ortoflorofrutticoli.

I piani nazionali di cui al precedente articolo 5 per il settore ortoflorofrutticolo ripartiscono i finanziamenti tra le Regioni avendo riguardo anche alla distribuzione territoriale delle produzioni e delle suscettività produttive.

I programmi regionali ed i piani nazionali hanno durata quinquennale.

## ART. 11.

*(Disposizioni particolari  
per il settore della forestazione).*

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 per il settore della forestazione avranno riguardo alle esigenze dell'incremento della produzione legnosa, in particolare mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento in terreni non convenientemente utilizzati per colture agricole e adatti alla selvicoltura e mediante il compimento di opere dirette al miglioramento produttivo dei boschi esistenti, ivi comprese le opere di trasformazione, conversione e sistemazione idraulico-forestale.

I programmi regionali di cui al precedente articolo 4 per il settore della forestazione in relazione alle richieste del mercato ed alla capacità produttiva dei terreni, valutata sulla base delle rispettive caratteristiche stazionali, precisano in particolare:

a) le zone da destinare a piantagioni di specie legnose, escludendo di norma le zone soggette a schemi irrigui, e le zone da destinare a miglioramento produttivo, prevedendo, per ciascuna di esse, un progetto organico di opere, ivi comprese le opere sussidiarie da eseguire;

b) le opere che per la natura e la dimensione delle stesse possono essere realizzate con la collaborazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali della Cassa per il mezzogiorno e dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

Per l'attuazione integrale delle opere previste dai progetti organici di cui alla lettera a) del precedente secondo comma possono essere costituiti coattivamente dalle Regioni, o dagli enti da queste delegati, consorzi tra i proprietari e i conduttori dei terreni, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme fondamentali concernenti i consorzi di miglioramento fondiario.

I proprietari ed i possessori di terreni rimboschiti o migliorati ai sensi della presente legge debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture in base ad un piano di coltura e conservazione formato ed approvato secondo quanto stabilito dalle leggi regionali o, in mancanza, dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

In sede di approvazione dei relativi piani di coltura sono stabiliti i tempi ed i modi di utilizzazione delle colture a rapido accrescimento anche in deroga a quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

I piani nazionali di cui al precedente articolo 5 per il settore della forestazione ripartiscono i finanziamenti tra le Regioni avendo riguardo anche alla distribuzione territoriale delle produzioni e delle suscettività produttive e determinano le opere che possono essere eseguite con la collaborazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, della Cassa per il mezzogiorno e dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, recando le opportune direttive per l'esecuzione delle stesse ed i relativi finanziamenti.

I programmi regionali e i piani nazionali hanno durata decennale, restando il finanziamento assicurato come dal successivo articolo 17.

#### ART. 12.

*(Disposizioni particolari  
per il settore della irrigazione).*

Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 per il settore dell'irrigazione determinano gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo dell'irrigazione ed i criteri di massima per i relativi interventi pubblici, con riguardo a bacini idrografici o gruppi di bacini o sottobacini costituenti aree di intervento in materia di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo, determinano altresì le direttive generali per il riordino delle utenze irrigue.

I programmi regionali di cui al precedente articolo 4 per il settore dell'irrigazione, individuano in particolare:

a) le zone di intervento avendo riguardo ai bacini idrografici di cui al precedente comma in relazione alle suscettività produttive dei terreni e tenuto conto degli ordinamenti colturali da realizzare;

b) gli interventi da attuare, considerando in via prioritaria quelli concernenti: l'ultimazione e il completamento di opere già in parte realizzate e l'adeguamento, l'ammodernamento o il ripristino di opere esistenti; la esecuzione di opere di accumulo di acque aventi funzioni anche di difesa del suolo da esondazioni e comunque di provvista di acque per usi plurimi nonché di ravvenamento di falde sotterranee; l'esecuzione di opere da effettuarsi in zone

montane di prevalente interesse agricolo; la realizzazione di complessi organici di opere in zone anche non classificate di bonifica che consentano un miglioramento delle condizioni di produttività agricola e comunque di esercizio economico dell'agricoltura.

Nella individuazione degli interventi i programmi regionali tengono presente l'esigenza di assicurare la salvaguardia e la conservazione delle acque pubbliche superficiali e sotterranee e di quelle accumulate in serbatoi.

I programmi regionali indicano altresì i comprensori per gli interventi di riordino delle utenze irrigue.

I piani nazionali di cui al precedente articolo 5 per il settore dell'irrigazione determinano in particolare gli indirizzi per l'ammodernamento, il ripristino e la estensione delle utilizzazioni irrigue e ripartiscono i finanziamenti avendo riguardo anche alla distribuzione territoriale delle opere ed alle necessità irrigue delle zone.

I piani nazionali, ai fini degli eventuali aggiornamenti, sono verificati ogni biennio con le procedure di cui al precedente articolo 5.

I programmi regionali ed i piani nazionali hanno durata decennale, restando il finanziamento assicurato come dal successivo articolo 18.

#### ART. 13.

*(Attuazione degli interventi  
in materia di irrigazione).*

Gli interventi nel settore dell'irrigazione previsti nei piani nazionali e nei programmi regionali di cui alla presente legge riguardano la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche di irrigazione e di quelle connesse, ivi comprese le opere di bonifica idraulica nonché quelle di completamento e manutenzione straordinaria della rete dei canali demaniali di irrigazione.

Si intendono comprese tra le opere da finanziare con gli stanziamenti previsti dalla presente legge anche le opere di accumulo, ancorché assicurino quote di capacità di invaso per la regolazione idraulica dei corsi d'acqua interessati.

La realizzazione delle opere nonché l'esercizio e la manutenzione delle stesse possono essere affidati in concessione ai consorzi di bonifica ed agli enti di irrigazione, ove esistenti.

Nella predisposizione dei programmi deve essere considerato l'onere delle spese di manutenzione nei limiti percentuali fissati per la esecuzione della stessa.

Nei territori non classificati di bonifica si applicano le stesse disposizioni previste per le opere di bonifica sempre che esistano organizzazioni idonee ad assicurare la manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

Le opere e gli interventi di competenza dello Stato nel settore della irrigazione vengono eseguiti con l'osservanza delle procedure e delle modalità di cui agli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché agli articoli 21 e 22 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per il ripristino e la manutenzione di opere pubbliche di irrigazione già realizzate è riservata una somma pari al cinque per cento degli stanziamenti specifici previsti per le opere di cui al comma precedente.

#### ART. 14.

*(Disposizioni finali).*

Gli interventi pubblici da effettuarsi nei settori di cui al precedente articolo 1 a norma di leggi già in vigore, sulla base di stanziamenti iscritti nel bilancio statale e nei bilanci regionali, dall'esercizio 1977 in poi, sono ricompresi nei piani nazionali e nei programmi regionali di cui alla presente legge.

Dei finanziamenti previsti nella presente legge è riservata, in ogni caso, una quota non inferiore al 40 per cento da utilizzare globalmente nei territori meridionali.

#### ART. 15.

*(Disposizioni finanziarie  
per il settore zootecnico).*

Per il finanziamento degli interventi pubblici nel settore zootecnico per il quinquennio 1978-82 è autorizzata la spesa di lire 1.110 miliardi, in ragione di lire 210 miliardi per l'anno 1978, di lire 230 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980 e di lire 220 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

In sede di riparto dei finanziamenti saranno determinate le somme da iscriverne in aumento del Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970,

n. 281, e le somme per gli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 5 da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato.

Per i quinquenni successivi si provvederà a norma di quanto disposto dal medesimo articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'erogazione dei finanziamenti alle Regioni è disposta annualmente sulla base della ripartizione effettuata a norma della lettera *d*) dello stesso articolo 5. La misura degli stessi è comunicata alle Regioni entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il finanziamento si riferisce.

ART. 16.

*(Disposizioni finanziarie per il settore della produzione ortoflorofrutticola).*

Per il finanziamento degli interventi pubblici nel settore della produzione ortoflorofrutticola è autorizzata, per il quinquennio 1978-82, la spesa di lire 870 miliardi, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1978 e di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1982.

In sede di riparto dei finanziamenti saranno determinate le somme da iscrivere in aumento del Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le somme per gli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 5, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i quinquenni successivi si provvederà a norma di quanto disposto dal medesimo articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'erogazione dei finanziamenti alle Regioni è disposta annualmente sulla base della ripartizione effettuata a norma della lettera *d*) del precedente articolo 5. La misura degli stessi è comunicata alle Regioni entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il finanziamento si riferisce.

ART. 17.

*(Disposizioni finanziarie per il settore della forestazione).*

Per il finanziamento degli interventi pubblici nel settore della forestazione è autorizzata, per il periodo 1978-86, la spesa

di lire 570 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1982 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1986.

In sede di riparto dei finanziamenti saranno determinate le somme da iscrivere in aumento del Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le somme per gli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 5, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i periodi successivi a quello di cui al precedente primo comma si provvederà a norma di quanto disposto nel medesimo articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'erogazione dei finanziamenti alle Regioni è disposta annualmente sulla base della ripartizione effettuata a norma della lettera *d*) del precedente articolo 5. La misura degli stessi è comunicata alle Regioni entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il finanziamento si riferisce.

#### ART. 18.

*(Disposizioni finanziarie  
per il settore della irrigazione).*

Per il finanziamento degli interventi pubblici nel settore della irrigazione è autorizzata, per il periodo 1978-86, la spesa di lire 2.500 miliardi, in ragione di lire 105 miliardi per l'anno 1978, di lire 125 miliardi per l'anno 1979, di lire 135 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982, di lire 505 miliardi per l'anno 1983, di lire 520 miliardi per l'anno 1984 e di lire 420 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

In sede di riparto dei finanziamenti saranno determinate le somme da iscrivere in aumento del Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le somme per gli interventi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 5, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i periodi successivi a quello di cui al precedente primo comma si provvederà a norma di quanto disposto nel medesimo articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'erogazione dei finanziamenti alle Regioni è disposta annualmente sulla base

della ripartizione effettuata a norma della lettera *d*) del precedente articolo 5. La misura degli stessi è comunicata alle Regioni entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il finanziamento si riferisce.

## ART. 19.

*(Disposizioni transitorie).*

Ai fini della formazione dei primi piani nazionali, il termine di cui all'articolo 3 è fissato al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 20.

*(Integrazione  
delle autorizzazioni di spesa).*

Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 relative agli anni finanziari 1978, 1979 e 1980 possono essere integrate con apposita norma da inserire nelle leggi di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni finanziari medesimi.

## ART. 21.

*(Utilizzazione  
di altre autorizzazioni di spesa).*

Per il finanziamento dei programmi regionali e dei piani nazionali di sviluppo settoriale di cui alla presente legge potranno essere utilizzate anche le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 del provvedimento legislativo recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle Regioni.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## PROPOSTE DI LEGGE

### N. 863

#### ART. 1.

Allo scopo di incrementare la produzione legnosa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente per quanto riguarda l'Azienda di Stato per le foreste demaniali o per il tramite delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, concede contributi e agevolazioni creditizie per la esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento in terreni di qualsiasi natura contemplati in un piano pluriennale di sviluppo dell'arboricoltura industriale da legno.

#### ART. 2.

Il piano pluriennale di sviluppo dell'arboricoltura industriale da legno, di cui al precedente articolo, viene predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la collaborazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, d'intesa con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, ed è approvato con decreto del CIPE, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La medesima procedura si applica per approvare le eventuali variazioni delle previsioni contenute nel piano.

Il piano reca l'indicazione delle zone da destinare a piantagioni di specie legnose e stabilisce per ciascuna di esse l'ordine di priorità, le modalità degli interventi in relazione alle richieste del mercato e alla valutazione della capacità produttiva dei terreni desunta da indagini pedologiche, climatiche e sulla vegetazione naturale esistente e potenziale.

Il piano contiene anche direttive di massima per gli interventi di competenza dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali di cui al successivo articolo 5 e per gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno nei territori di competenza.

## ART. 3.

I contributi di cui all'articolo 1 della presente legge sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa occorrente per la preparazione del terreno, la fornitura e la messa a dimora di piantine, inclusi i pioppi e gli eucalipti, la costruzione di recinzioni e di piste anche con funzione di viali parafuoco, i lavori manutentori e colturali compresi i trattamenti fitosanitari e le concimazioni, secondo progetti organici interessanti territori contemplati nel piano pluriennale di cui ai precedenti articoli, nel rispetto delle priorità ivi stabilite.

I singoli progetti esecutivi sono approvati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano e finanziati dalle stesse con fondi di cui all'articolo 7.

Per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali e per la Cassa del Mezzogiorno l'approvazione dei progetti esecutivi è demandata ai rispettivi Consigli di amministrazione.

## ART. 4.

Mutui a tasso agevolato nella misura prevista dall'articolo 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concessi limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale.

I periodi di durata del preammortamento e dell'ammortamento, determinati in relazione alla natura dell'impianto e dei lavori da seguire, sono indicati nel provvedimento di concessione.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che i Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro stipuleranno con gli Istituti di credito prescelti i quali sono autorizzati a compiere le suddette operazioni di credito anche in deroga ai loro statuti.

## ART. 5.

I contributi e le agevolazioni creditizie di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge possono essere concessi a Comuni, a Comunità montane, a Cooperative, a Società ed a privati singoli oppure as-

sociati, nonché all'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed ai soggetti indicati dalla Cassa per il Mezzogiorno per i progetti dalla medesima approvati, per la realizzazione di piantagioni arboree da legno in terreni che siano di loro proprietà o tenuti in fitto oppure ottenuti in concessione.

Gli investimenti con colture legnose a rapida crescita nelle pertinenze idrauliche demaniali sono di competenza esclusiva dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. A tal fine ed in conformità di quanto previsto dall'articolo 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, il Ministero delle finanze provvede alla consegna all'Azienda di Stato per le foreste demaniali di tutte le pertinenze idrauliche demaniali libere da concessioni.

#### ART. 6.

La disciplina di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, modificata con legge 10 dicembre 1973, n. 814, non si applica all'affitto di fondi rustici destinati alla arboricoltura per produzione di legno con gli incentivi previsti dalla presente legge.

#### ART. 7.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi nel decennio 1977-1986, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ripartita come segue:

a) lire 190 miliardi, in ragione di lire 19 miliardi per ciascun anno finanziario, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per la erogazione dei contributi e la concessione dei mutui di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge;

b) lire 50 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascun anno finanziario, per la erogazione dei contributi e la concessione dei mutui all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 5 della presente legge, compreso l'onere per eventuali canoni di affitto dei terreni e per spese di carattere generale occorrenti per l'applicazione della legge stessa ancor-

ché previste negli appositi capitoli di spesa corrente del bilancio della suddetta Azienda di Stato per le foreste demaniali;

c) lire 50 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascun anno finanziario, alla Cassa per il Mezzogiorno per gli interventi nei territori di competenza;

d) lire 10 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per ciascun anno finanziario, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per la partecipazione all'elaborazione del piano di cui all'articolo 2 e per l'assistenza tecnica ai beneficiari delle agevolazioni.

La ripartizione dei fondi di cui al precedente comma, lettera a), tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è operata dal CIPE, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alle indicazioni contenute nel piano pluriennale di cui all'articolo 1 della presente legge e alle necessità di mercato, sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme assegnate ogni anno a ciascuna Regione o Provincia autonoma saranno accreditate alle medesime per la parte relativa alla erogazione dei contributi e agli Istituti di credito per la parte relativa alla concessione dei mutui secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate a norma dell'articolo 4 della presente legge.

## N. 956

### ART. 1.

*(Finalità e soggetti).*

Le disposizioni della presente legge sono rivolte, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, ad incrementare la produzione legnosa, da parte degli enti pubblici e dei privati, mediante l'imboschimento di terreni già diversamente destinati, le piantagioni da legno e il miglioramento dei boschi esistenti.

Le disposizioni si applicano a tutte le attività di carattere forestale non rientranti nella categoria delle opere pubbliche definite di competenza dello Stato nel regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni.

I soggetti che potranno beneficiare delle disposizioni della presente legge sono gli enti locali e di diritto pubblico, le cooperative, le società ed i privati singoli oppure associati.

Ai fini dell'attuazione della presente legge, le regioni devono osservare altresì i seguenti principi fondamentali, ai sensi dello articolo 117 della Costituzione:

1) coordinamento dell'azione regionale con gli obblighi derivanti dalla politica comunitaria inerente alle strutture agricole, all'agricoltura della montagna e di talune zone svantaggiate;

2) adeguata valutazione delle iniziative a carattere associativo sia nel settore della produzione sia in quello della valorizzazione dei prodotti;

3) adeguata valutazione, nel quadro degli obiettivi previsti dalla legge, di quelli rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

### ART. 2.

*(Ripartizione dei fondi).*

Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e tenuto conto dei piani regionali di opere di rimboschimento, provvede alla ripartizione dei fondi fra tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 è riservata una quota non inferiore al 40 per cento della somma stanziata per ciascun esercizio finanziario.

ART. 3.

*(Incentivi per i rimboschimenti volontari e miglioramento dei boschi).*

Per le finalità di cui all'articolo 1, i soggetti beneficiari della presente legge, che intendano procedere all'imboschimento, alle piantagioni da legno, al miglioramento, alla trasformazione e alla conversione boschiva, di terreni o boschi di loro proprietà, tenuti in affitto oppure ottenuti in concessione per un adeguato periodo di tempo in rapporto ai lavori progettati, possono fruire dei seguenti aiuti:

a) contributi in conto capitale nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile se i terreni o i boschi ricadono nei territori montani o sono sottoposti a vincolo idrogeologico;

Il contributo è ridotto al 65 per cento della spesa per gli altri terreni o boschi, o nel caso si tratti di piantagioni da legno con specie a rapido accrescimento;

b) ai titolari del provvedimento di concessione del contributo, di cui al precedente comma, potrà essere concesso anche un contributo in conto interessi nel caso di accensione di mutui, per la parte non coperta da contributo, con istituti di credito con i quali le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono apposite convenzioni;

c) agli stessi titolari i cui terreni o boschi ricadono nei territori montani o sono sottoposti a vincolo idrogeologico, possono essere concesse anticipazioni a tasso agevolato la cui misura, i criteri e le modalità sono fissati con decreti delle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 4.

*(Condizioni di ammissibilità al contributo in conto capitale, modalità di concessione, contributi in conto interessi, collaudo delle opere).*

Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi anche per i terreni e i boschi non compresi nei piani regionali di opere di imboschimento, ma le cui opere di fore-

stazione non siano in contrasto con i criteri generali e specifici dei piani di sviluppo delle comunità montane, qualora dette opere interessino i territori montani.

Per la determinazione della spesa ammissibile ai fini della concessione del contributo per le opere di imboscimento e piantagioni da legno si deve fare riferimento alla preparazione del terreno, alla produzione vivaistica, ovvero alla fornitura di piantine di semi, alla messa a dimora di piantine, spargimento di semi, alla costruzione di recinzioni e di piste anche con funzioni di viali taglia-fuoco, alle opere sussidiarie per la prevenzione degli incendi, nonché ai lavori manutentori e colturali, compresi i trattamenti fitosanitari e le concimazioni.

Il contributo per i miglioramenti dei boschi deve fare riferimento alle spese per l'abbattimento degli alberi che devono essere sostituiti per i diradamenti, per le nuove piantagioni o semine, nonché per tutte le altre opere indicate nel precedente comma, se ritenute necessarie ai fini del miglioramento e della salvaguardia del bosco.

L'erogazione del contributo viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici regionali competenti, con trattenuta del 25 per cento da erogarsi a collaudo.

La durata dei mutui, con contributo di interessi, deve essere commisurata al primo ciclo produttivo del soprassuolo impiantato, con un massimo di quaranta anni.

I titolari dei contributi concessi, debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture, in conformità di un piano di coltura redatto ai sensi dell'articolo 91 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Per le specie a rapido accrescimento, i tempi di utilizzazione possono essere anche inferiori a quelli stabiliti dalla legge forestale e dai relativi regolamenti provinciali.

#### ART. 5.

*(Contributi per la costituzione  
e l'ampliamento di vivai forestali).*

Al fine di assicurare le disponibilità di materiale da impianto per i rimboschimenti e le piantagioni da legno può essere concesso un contributo nella misura del cinquanta per cento della spesa tecnicamente ammessa per la costituzione e l'ampliamento di vivai forestali.

Per fruire del contributo la superficie coltivabile complessiva di ogni vivaio non deve essere inferiore ad ettari cinque.

Il contributo previsto al primo comma è concesso soltanto per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, e con preferenza agli enti di cui al terzo comma dell'articolo 1.

Il contributo è erogato in un'unica soluzione a compimento dell'opera progettata ed ammessa a contributo.

L'impianto dei vivai forestali, la loro conduzione nonché la gestione di eventuali stabilimenti per la produzione di materiale forestale di propagazione, sono assoggettati alle norme della legge 22 maggio 1973, n. 269.

#### ART. 6.

*(Contributi ed interessi in favore delle piccole industrie boschive).*

Per lo sviluppo delle piccole industrie boschive, per l'utilizzazione dei boschi, con preferenza dei boschi cedui, e l'utilizzazione commerciale ed industriale dei prodotti legnosi, sono concessi contributi in conto interessi dei mutui dalle stesse contratti per l'acquisto e la messa in opera di attrezzature idonee.

Il contributo agli interessi dei mutui è fissato:

in anni 10 per le opere ed impianti fissi;

in anni 5 per le attrezzature meccaniche mobili;

in anni 4 per l'acquisto di attrezzature meccaniche occorrenti alle operazioni forestali, limitatamente a favore di cooperative tra lavoratori che esercitano attività boschive.

#### ART. 7.

*(Società forestale).*

I soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, proprietari affittuari o livellari o assegnatari di boschi e di terreni destinati al rimboschimento o a piantagioni da legno, possono costituirsi in società forestale per la razionale gestione dei beni costituenti il capitale della società, per ridurre gli effetti del frazionamento in occasione di successioni ereditarie, per l'acquisto di

terreni da assoggettare a colture forestali, per la commercializzazione dei prodotti principali e secondari dei boschi, esclusa l'industrializzazione dei prodotti stessi.

La società, di cui al precedente comma, può essere costituita per una durata non inferiore agli anni diciotto, in una delle forme previste nei capi II e seguenti del titolo V del libro V del codice civile.

Alla società forestale potranno essere concessi i contributi, i mutui e gli incentivi previsti dalla presente legge e da altri provvedimenti legislativi a favore della selvicoltura.

Alla società potranno essere concessi mutui con il contributo di interessi per lo acquisto di terreni, da assoggettare a rimboschimento, con le norme di cui all'articolo 21 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

#### ART. 8.

*(Cessazione della proroga di contratti di fondi rustici).*

Per i fondi rustici in regime di proroga di contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria o compartecipazione con coltivatori manuali, nonché di affitto a coltivatori diretti, la proroga non è ammessa, ai sensi e agli effetti degli articoli: 1, lettera *b*) e 3, lettera *c*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 1° aprile 1947, n. 273, modificato con legge 13 giugno 1961, n. 527, se il concedente intende sottoporre i terreni a immediati rimboschimenti o a piantagioni da legno.

Il piano di trasformazione è dichiarato attuabile e utile dall'autorità forestale competente per territorio.

Ai concessionari dei fondi, i cui contratti non sono prorogati, spetta un equo indennizzo.

#### ART. 9.

*(Agevolazioni tributarie per la società forestale).*

La società forestale è ammessa ai seguenti benefici:

1) pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti:

a) atti costitutivi della società e atti di conferimento dei beni immobili o di crediti:

b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali;

c) atti di affitto di fondi rustici per una durata di almeno diciotto anni;

d) aumenti di capitale in danaro, beni e crediti, quando gli aumenti sono indirizzati al potenziamento delle attività di cui alla lettera precedente;

e) emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate alla lettera precedente;

f) atti concessi per le operazioni di cui sopra e precisamente di consenso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche anche se prestate da terzi, a garanzia delle operazioni stesse ed atti di estinzione di queste, nonché per la concessione di fidejussioni da parte di terzi;

g) atti di trasformazione, fusione, concentrazione di società che svolgono le attività previste dall'articolo 7.

2) La riduzione a metà dell'imposta locale sui redditi anche per i terreni posti al di sotto del limite di metri 700 purché sottoposti a colture forestali o si tratti di terreni da rimboschire o di boschi deteriorati da migliorare. In ogni caso alla società forestale spetta il beneficio dell'esenzione totale se ricorrono gli estremi di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

3) La società forestale, ai fini della riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è parificata ai consorzi di bonifica di cui all'articolo 6 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I conferimenti dei terreni da parte dei soci per il miglioramento forestale sono esenti dall'imposta sull'incremento degli immobili.

#### ART. 10.

*(Istituto di credito, di assicurazione ed enti di previdenza).*

La Cassa depositi e prestiti, gli istituti di credito, di assicurazione e gli enti di

previdenza, anche in deroga ai propri statuti, nei limiti delle quote destinate agli investimenti immobiliari, e salva l'approvazione dell'autorità vigilante, sono autorizzati ad acquistare in qualunque parte del territorio nazionale, terreni per destinarli alla formazione di nuovi boschi, nonché boschi deteriorati per migliorarli. Gli enti suddetti sono anche autorizzati a gestire detti beni.

Ai relativi contratti si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria.

I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati secondo il disposto del primo comma oltre i benefici di cui all'articolo 8, 1° e 2° comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 non concorreranno alla formazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sulle persone giuridiche per anni 40 se destinati alla formazione di boschi d'alto fusto e di 15 anni se destinati a pioppeti o a saliceti, nonché per 25 anni se trattasi di boschi cedui trasformati in fustaie e mantenuti a tale coltura secondo piani particolareggiati di trasformazione e conservazione.

#### ART. 11.

##### *(Agevolazioni tributarie).*

Il beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa, nonché l'esenzione dalle imposte catastali, previsti dall'articolo 9, 2° comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 nei territori montani per trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento od accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, o a favore di cooperative, è esteso ai boschi ed ai terreni destinati a rimboschimento, o a piantagioni da legno in qualsiasi località e alle stesse condizioni.

Il mutamento di destinazione entro il decennio comporta decadenza del beneficio ed il pagamento di una penalità pari a due volte il tributo non corrisposto.

Le disposizioni relative all'esenzione dell'imposta di successione e di donazione, di cui all'ultimo comma del su citato articolo, aventi per oggetto i boschi, sono estese a tutto il territorio nazionale, nonché alle piantagioni da legno qualunque sia il prov-

vedimento legislativo che ha portato alla costituzione ovvero alla ricostituzione dei boschi, alle piantagioni da legno, e ai relativi lavori di miglioramento.

**ART. 12.**

*(Studi e propaganda).*

Agli enti ed alle associazioni che operano in favore della selvicoltura, potranno essere concessi contributi per la effettuazione di studi e per la propaganda forestale.

**ART. 13.**

*(Estensione ed abrogazioni di leggi.*

La legge 25 maggio 1970, n. 364 che istituisce il fondo di solidarietà nazionale, viene applicata anche ai boschi ed alle piantagioni da legno facenti parte di aziende agrarie o costituiscano aziende forestali.

Sono abrogati il regio decreto 18 giugno 1931, n. 973, recante provvedimenti per la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione di tannino dal legno di castagno, e la legge 2 aprile 1962, n. 171, recante norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso degli alberi di alto fusto nell'affitto dei fondi rustici.

**ART. 14.**

*(Ripartizione degli oneri di spesa).*

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1981, è determinato in 44.600 milioni di lire all'anno e di 42.600 milioni di lire all'anno per gli esercizi dal 1982 al 1986.

Tale onere, per favorire contemporaneamente tutti gli interventi previsti dalla legge e mantenere l'equilibrio di realizzazione tra gli stessi, è ripartito, per esercizio finanziario:

40.000 milioni di lire, per la concessione di contributi per rimboschimenti, piantagioni da legno, e miglioramento dei

boschi, ai sensi dell'articolo 3, lettera *a*);

2.000 milioni di lire, per la costituzione e l'ampliamento di vivai, ai sensi dell'articolo 5;

400 milioni di lire, per studi e propaganda, ai sensi dell'articolo 12;

600 milioni di lire, per contributi ad interessi di mutui per rimboschimento, piantagioni da legno e miglioramento dei boschi, ai sensi dell'articolo 3 lettera *b*);

600 milioni di lire, per contributi ad interessi di mutui a favore delle piccole industrie boschive, ai sensi dell'articolo 6;

1.000 milioni di lire per contributi ad interessi di mutui alle società forestali per acquisto di terreni da imboschire, ai sensi dell'articolo 7.

**ART. 15.**

**Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.**